Verbale di Accordo Sindacale

Il giorno 8 Gennaio 2013 presso la sede di Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro SpA di Castel Maggiore, in via Pio La Torre, 2, si sono incontrati:

Obiettivo lavoro – agenzia per il Lavoro – Spa con sede legale in Milano, Via Palmanova, 67, in persona del suo Presidente, Alessandro Ramazza (di seguito anche la "**Società**" o l'"**Azienda**" o "**Intempo**")

e

FILCAMS – CGIL Nazionale nelle persone di Sandro Pagaria e di Flora Carlini,
FISASCAT – CISL Nazionale nella persona di Dario Campeotto,
UILTUCS – UIL Nazionale nella persona di Gabriele Fiorino,
(di seguito anche le "**OO.SS. Nazionali**")

e

la **Rappresentanza Sindacale Aziendale** dei lavoratori di Obiettivo lavoro – agenzia per il Lavoro – Spa (di seguito anche le "**RSA**" ed, insieme alla Società e alle OO.SS. Nazionali, le "**Parti**").

Premesso che

a. Nella giornata odierna la Società ha incontrato le OO.SS. Nazionali e la RSA evidenziando un quadro che tra l'altro rende necessario valutare la situazione di esubero di tre unità operation della Filiale di Roma via Della Stazione San Pietro, di un'unità operation della filiale di Roma via Goito e di un'unità operation della filiale di Rovigo e la scopertura di 5 figure operation delle filiali di Sacile, Mantova, Torino, Casalmaggiore, Perugia. La Società ha altresì evidenziato la necessità di effettuare i trasferimenti del personale in esubero sopra citato presso le filiali ove è presente una scopertura.

b. Che la Società ha in essere un Contratto di Solidarietà con scadenza 30 Settembre 2013, con applicazione di una riduzione di orario massima del 50%.

c. Dopo ampia discussione le Parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni che seguono, al fine di evitare un impatto traumatico sui lavoratori dei predetti trasferimenti.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno convenuto quanto segue:

1. PREMESSE

1.1 Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

2. STRUMENTI

2.1 La Società si rende disponibile ad avviare una selezione interna offerta a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato ("**Job Posting**") al fine di raccogliere adesioni volontarie per il trasferimento presso le filiali ove sono presenti scoperture così come individuate al punto a. delle premesse. Il Job Posting durerà due settimane dalla data di pubblicazione sulla intranet aziendale. È fatta comunque salva la facoltà della Società alla riserva di accettazione in riferimento alle esigenze tecniche, organizzative e produttive e a particolari professionalità non intercambiabili.

3. UNA TANTUM

3.1 Ai lavoratori che si renderanno disponibili e che verranno trasferiti presso le filiali ove sono presenti scoperture così come individuate al punto a. delle premesse verrà corrisposto un

contributo una tantum pari a 2.000,00 (duemila/00) Euro lordi a condizione che ricorrano contemporaneamente le seguenti due condizioni:

- la distanza tra l'indirizzo della sede di lavoro attuale e l'indirizzo della sede di lavoro di destinazione sia superiore ai 100 KM; e
- la distanza tra l'indirizzo della residenza attuale e l'indirizzo della sede di lavoro di destinazione sia superiore ai 100 KM.

3.2 Il contributo una tantum di cui al precedente punto 3.1 verrà corrisposto in dodicesimi mensili con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento. Del suddetto contributo una tantum è esclusa l'incidenza su qualsiasi altro elemento della retribuzione (a titolo esemplificativo ratei di tredicesima e quattordicesima, premi, TFR).

3.3 In caso di dimissioni dei lavoratori beneficiari del contributo una tantum di cui al precedente punto 3.1 intervenute entro 12 mesi dalla data di decorrenza del trasferimento lo stesso contributo una tantum sarà decurtato al lavoratore dimissionario proporzionalmente alla durata effettiva di trasferimento.

4. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

4.1 Le Parti concordano che il contributo una tantum di cui al precedente punto 3 è comprensivo, fino a concorrenza, di ogni analoga indennità, presente e futura, prevista da norme di legge e di contratto relativamente ai trasferimenti di cui alla lettera a. delle premesse. Sono pertanto fatti salvi i rimborsi spese previsti per gli eventuali traslochi per trasferimenti che comportino cambi di residenza di cui al Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro applicato.

5. APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

5.1 Le Parti concordano di ricorrere all'estensione dell'utilizzo del Contratto di Solidarietà di cui alla lettera b. delle premesse, tramite l'applicazione di percentuali di riduzioni dell'orario di lavoro più elevate rispetto a quelle attualmente utilizzate, nei confronti del personale delle filiali con personale in esubero di cui alla lettera a. delle premesse, al fine di assorbire gli esuberi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Castel Maggiore, 8 Gennaio 2013

Obiettivo lavoro – agenzia per il Lavoro – Spa, Alessandro Ramazza

FILCAMS – CGIL, Sandro Pagaria e Flora Carlini

FISASCAT – CISL, Dario Campeotto

UILTUCS – UIL, Gabriele Fiorino

Rappresentanza Sindacale Aziendale dei lavoratori di Obiettivo lavoro – agenzia per il Lavoro – Spa